INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 71

Personale della carriera ausiliaria ex combattente

Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' concesso un aumento di due anni di anzianita' nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge. I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente. Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento piu' favorevole.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	IV — Carriera ausiliaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-71-personale-della-carriera-ausiliaria-ex-combattente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it